



Città Metropolitana
di Genova

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI

ART. 113 D.lgs n. 50/2016

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari.....	3
Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche.....	5
Art. 5 - Gruppo di lavoro.....	7
Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione nelle fasi.....	8
Art. 7 – Ripartizione del fondo delle incentivazioni nei ruoli.....	10
Art. 8 - Accertamento delle attività svolte.....	11
Art. 9 - Liquidazione dei compensi.....	11
Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti.....	12
Art. 11 - Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza.....	12
Art. 12 – Rinvio.....	12
Art. 13 - Entrata in vigore e fase transitoria.....	13

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2,¹ del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - attività di responsabile unico del procedimento; attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; attività di collaudatore statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, sono svolte nell'ambito delle procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture, nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e i servizi con carattere ripetitivo. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)² del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della

1 Art 113 comma 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione

2 Art 36 comma 2 lett. a) a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

- progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti,³ alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento del contratto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

3 Art 26 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente (1).

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori (2).

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità (3).

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità (4);

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.⁴ Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma fino al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara (5).

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica

4 Art 113 comma 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. **Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale**

2. L' 80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui all' articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all' acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede il Direttore Generale, d'intesa con il Segretario Generale, sentiti i Responsabili di Direzione, previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
5. L'effettiva quota di alimentazione del fondo è rapportata all'importo base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Tabella A1 - Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo

LAVORI	da	a	PE (Peso Economico) %
	0	1.500.000	2,00
	1.500.001	5.000.000	1,60
	5.000.001	25.000.000	1,40
	25.000.001		1,20
SERVIZI E FORNITURE	500.001	1.500.000	2,00
	1.500.001	5.000.000	1,60
	5.000.001	25.000.000	1,40
	25.000.001		1,20

Tabella A2 – Determinazione dell'incentivo in relazione alla complessità

	Descrizione complessità	PC (Peso complessità)
LAVORI	Opere per le quali sono necessari lavori o componenti di significativo contenuto tecnologico e innovativo o di rilevante complessità tecnica, anche con riferimento alla esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche	1,15
	Opere o lavori di media complessità (restauro conservativo, ristrutturazione di manufatti esistenti, nuova costruzione di immobili ed opere, consolidamento stradale)	1,10
	Opere o lavori che comportano procedure espropriative	1,10
SERVIZI/FORNITURE	Servizi o forniture relativi a servizi o beni a	1,15

	significativo contenuto tecnologico e innovativo o di rilevante complessità tecnica, anche con riferimento alla esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche o particolari problematiche e vincoli	
	Servizi o forniture innovativi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze	1,10

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

PE*PC = percentuale di applicare

La percentuale da applicare, ove superiore, è ricondotta al 2%.

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2
7. Nel caso di contratti misti di appalto, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale del contratto che, ai sensi dell'art. 28, comma I, del Codice degli appalti, è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP).
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma I, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione nelle fasi

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - TABELLA RIPARTIZIONE FONDO -				
incentivi per lavori e opere				
fasi del procedimento	quota	attività specifica		
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	3%	programmazione	1%	1%
		monitoraggio controllo e rendicontazione	2%	2%
Predisposizione - validazione	10%	verifica e validazione dei progetti	10%	10%
Affidamento	8%	redazione controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, con capitolato ecc...)	8%	8%
Gestione accordo quadro - convenzione				4%
Esecuzione*- Direzione lavori	74%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione lavori, ufficio di direzione lavori e alta sorveglianza	74%	70%
Collaudo		assistenza al collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	5%	5%
*In caso di affidamento a professionista esterno la percentuale è ridotta al 15%, e riguarda le sole funzioni tecniche effettivamente svolte da personale interno				
incentivi per servizi				
fasi del procedimento	quota	attività specifica		
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	3%	programmazione	1%	1%
		monitoraggio controllo e rendicontazione	2%	2%
Predisposizione - validazione	25%	verifica e validazione dei progetti	25%	25%

Affidamento	25%	redazione controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, con capitolato ecc...)	25%	25%
Gestione accordo quadro - convenzione				10%
Esecuzione*	42%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione lavori, ufficio di direzione lavori e alta sorveglianza	42%	32%
Collaudo		assistenza al collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	5%	5%

* In caso di affidamento a professionista esterno la percentuale è ridotta al 15% e riguarda le sole funzioni tecniche effettivamente svolte dal personale interno.

incentivi per forniture				
fasi del procedimento	quota	attività specifica		
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	3%	programmazione	1%	1%
		monitoraggio controllo e rendicontazione	2%	2%
Predisposizione - validazione	57%	verifica e validazione dei progetti	57%	53%
Affidamento	25%	redazione controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, con capitolato ecc.)	25%	25%
Gestione accordo quadro - convenzione				12%
Esecuzione*	10%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione lavori, ufficio di direzione lavori e alta sorveglianza	10%	5%
Collaudo		assistenza al collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	5%	2%

incentivi per appalti misti servizi e lavori				
fasce del procedimento	quota	attività specifica		
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	3%	programmazione	1%	1%
		monitoraggio controllo e rendicontazione	2%	2%
Predisposizione - validazione	12%	verifica e validazione dei progetti	12%	12%
Affidamento	20%	redazione controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, con capitolato ecc...)	20%	20%
Gestione accordo quadro - convenzione				10%
Esecuzione*	60%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione lavori, ufficio di direzione lavori e alta sorveglianza	60%	50%
Collaudo	5%	assistenza al collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	5%	5%

Art. 7 – Ripartizione del fondo delle incentivazioni nei ruoli

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) Competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) Tipologia di incarichi svolti in relazione alla categoria di inquadramento.

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3 e declinata in modo specifico all'articolo 6). In particolare:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di Responsabile del procedimento nella predisposizione e controllo delle procedure di bando (Stazione Unica appaltante);
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;

- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) il personale tecnico-amministrativo che collabora con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
 - h) il personale amministrativo addetto alla gestione finanziaria delle opere, lavori e forniture interessate e dei correlati incentivi spettanti
2. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 8 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le singole fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 9 - Liquidazione dei compensi

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 6 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - ✓ per la fase di programmazione e rendicontazione: approvazione programma triennale dei lavori e biennale per le forniture di beni e servizi; ultimazione rendicontazione
 - ✓ per la fase di affidamento: avvenuta aggiudicazione della gara di appalto
 - ✓ per la fase di esecuzione: liquidazione annuale in percentuale allo stato di avanzamento dei lavori, servizi, forniture
 - ✓ per la fase di collaudo: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio

personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, non sono computati gli incrementi di costi e tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma I del Codice dei contratti.

Art. 11 - Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza

1. Ai sensi dell' art. 113, comma 5,⁵ del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite.
2. L' 80% di tale somma è destinata al personale del servizio Stazione Unica appaltante nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la Stazione Unica appaltante abbia svolto le attività anche per conto della Città Metropolitana, la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche ai dipendenti assegnati ad altri servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.
3. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della stazione unica appaltante tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 5.
4. Il dirigente responsabile del servizio Stazione Unica appaltante liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

La liquidazione di incentivi correlati alle seguenti fattispecie:

⁵ Art 113 comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

- 1) Affidamenti di lavori condotti ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per importi, nel caso di contratti di lavori, pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 150.000, e, nel caso di contratti di servizi e forniture, di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate all'articolo 35 dello stesso Decreto.
- 2) Affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 500.000, qualora il Direttore dell'Esecuzione sia individuato in un soggetto diverso dal Responsabile Unico di Procedimento.

resta sospesa fino all'emanazione dei pareri richiesti sui punti 1) e 2) alla Corte dei Conti.

Art. 13 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica anche per l'erogazione degli incentivi intervenuti dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, a seguito dell'applicazione dell'articolo 5 (definizione e formalizzazione gruppi di lavoro).

Al termine del 1^a anno di applicazione del regolamento sarà effettuata una valutazione sugli effetti applicativi dello stesso, al fine di valutarne l'efficacia o eventuali criticità e definire conseguenti modifiche.